



**COMUNE DI SANTA MARINELLA**  
Provincia di Roma

---

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**Numero 36 del 27-04-2020**

**OGGETTO:** REVOCA ORDINANZA SINDACALE N.14 DEL 17/03/2020 E N. 34 DEL 20/04/2020 – APERTURA PARZIALE DEL CIMITERO COMUNALE.

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 n. 45, che, tra l'altro, dispone che "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità e d'urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833, dell'articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e dell'articolo 50 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267";

**Visto** il Decreto-Legge 25 Marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

**Richiamati** i DPCM dell'1/03/2020, del 4/03/2020, dell'8/03/2020, del 9/03/2020, dell'11/03/2020, del 22/03/2020, dell'1/04/2020 e del 10/04/2020 recanti misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus COVID-19;

**Richiamate:**

- la propria precedente ordinanza n. 14 del 17/03/2020 "TEMPORANEE MISURE RELATIVE AI SERVIZI COMUNALI PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA COVID-19 - CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE DAL 18/03/2020 AL 03/04/2020 INCLUSO", con la quale veniva ordinata l'immediata chiusura al pubblico del Cimitero Comunale a far data dal 18/3/2020 e fino al 3/4/2020 (incluso), salvo eventuali modifiche o proroghe;
- le successive ordinanze n. 22 del 3/4/2020 e n.29 dell'11.4.2020, di pari oggetto, con le quali il divieto di accesso veniva prorogato, rispettivamente, al giorno 13/4/2020 e al giorno 3/5/2020

**Richiamata altresì** la propria ordinanza n. 34 del 20/04/2020 "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ORDINANZA SINDACALE N.14 DEL 17/03/2020 – TEMPORANEE MISURE RELATIVE AI SERVIZI COMUNALI PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA COVID-19 - CHIUSURA AL PUBBLICO DEL

CIMITERO COMUNALE”;

**Ritenuto** che possa essere adottata la riapertura parziale del cimitero, adeguatamente regolamentata e rispettosa delle norme di protezione individuali quali la mascherina ed i guanti, nonché la distanza interpersonale di almeno un metro, così come disposto dalle norme per contrastare la diffusione del virus Covid-19;

**Considerato** che il cimitero è collocato fuori dal perimetro urbano ed è dotato di un adeguato parcheggio, tale da consentire una distanza idonea tra le persone che vi accedono;

**Visto** il DPCM 26 Aprile 2020;

**Visto** l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L

### **ORDINA**

La **revoca** delle proprie **ordinanze sindacali n. 14 del 17/03/2020** (e proroghe n. 22 del 3/4/2020 n. 29 dell' 11/4/2020) e **n. 34 del 20/04/2020**;

**L'apertura parziale del cimitero comunale dal 28 aprile 2020 con il seguente orario:**

- **tutti i giorni da martedì a domenica dalle ore 7:30 alle ore 13:30 - Chiusura totale il lunedì.**

**Inoltre, è disposta la chiusura totale per il giorno di venerdì 1 maggio 2020.**

Coloro che avranno accesso al cimitero dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- essere muniti di dispositivi di sicurezza individuali quali mascherine e guanti.
- mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone.
- non creare assembramenti di persone.
- a tal fine gli operatori cimiteriali vigileranno sul rispetto delle disposizioni sopracitate.

L'efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione ed ha validità fino al 31 Maggio 2020, salvo nuovo provvedimento.

Le disposizioni, di cui alla presente ordinanza possono essere oggetto di ulteriori integrazioni o eventuali modifiche, in ragione dell'evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, sezione territoriale di Roma, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

Le forze dell'ordine presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19 del 25/03/2020 "Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00";

### **DISPONE**

La pubblicazione della presente Ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Santa Marinella.

Santa Marinella, 27-04-2020

**IL SINDACO**  
F.TO AVV. PIETRO TIDEI

---